

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 sull'aiuto di Stato SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione («la decisione controversa») ⁽¹⁾;
- in subordine, annullare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 ⁽²⁾ qualificando erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») sugli utili in eccesso come regime, in tal modo commettendo vari errori manifesti di diritto, di fatto e di valutazione e fornendo altresì una motivazione insufficiente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione nell'interpretare e applicare il sistema di riferimento con l'obiettivo di valutare se le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso abbiano conferito un vantaggio selettivo.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilendo erroneamente che le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso hanno conferito un vantaggio selettivo, commettendo in tal modo vari errori manifesti di fatto e di valutazione, omettendo di procedere a un esame diligente e imparziale e fornendo una motivazione insufficiente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 16 del regolamento 2015/1589 e taluni principi del diritto dell'Unione, commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione e fornendo una motivazione insufficiente nello stabilire la metodologia per quantificare il presunto aiuto.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61)

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248, 2015, pag. 9)

Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Nomacorc/Commissione

(Causa T-867/16)

(2017/C 046/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nomacorc (Thimister-Clermont, Belgio) (rappresentanti: S. Verschuur, M. Stroungi e L. Mélia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 4 della decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 sull'aiuto di Stato SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso cui il Belgio ha dato esecuzione («la decisione controversa») ⁽¹⁾;
- in subordine, annullare l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589 ⁽²⁾ qualificando erroneamente il sistema di decisione fiscale anticipata («ruling») sugli utili in eccesso come regime, in tal modo commettendo vari errori manifesti di diritto, di fatto e di valutazione e fornendo altresì una motivazione insufficiente.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE commettendo un errore di diritto significativo e un errore manifesto di valutazione nell'interpretare e applicare il sistema di riferimento con l'obiettivo di valutare se le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso abbiano conferito un vantaggio selettivo.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, stabilendo erroneamente che le decisioni fiscali anticipate sugli utili in eccesso hanno conferito un vantaggio selettivo, commettendo in tal modo vari errori manifesti di fatto e di valutazione, omettendo di procedere a un esame diligente e imparziale e fornendo una motivazione insufficiente.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (notificata con il numero C(2015) 9837) (GU L 260, 2016, pag. 61).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU, L 248, 2015, pag. 9)

Ricorso proposto il 9 dicembre 2016 — RA/Corte dei conti

(Causa T-874/16)

(2017/C 046/25)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Convenuta: Corte dei conti dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 4 marzo 2016 di non promuovere il ricorrente al grado AD 11;
- condannare la Corte dei conti alle spese.